



COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA

PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N.54 del 23/04/2021

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PUC, EX ART. 3, C. 3, REGOLAMENTO N. 5/2011 “DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”, EMANATO EX ART. 43 BIS, L.R. N. 16/2004. SOSPENSIONE SEDUTA.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Aprile alle ore 12:30, nella Sala delle Adunanze in Municipio, si è riunita in modalità video - conferenza sotto la presidenza del Sindaco Dr. Rinaldi Giuseppe la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Dott. Gerardo Sola.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente
RINALDI GIUSEPPE	Sindaco	Si
BIANCULLI NICOLA	Vice Sindaco	Si
DE PAOLO MICHELINA	ASSESSORE	No
GARONE MICHELE	ASSESSORE	Si
MANILIA MARZIA	ASSESSORE	Si

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

PREMESSO CHE:

- a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23.12.2020 di adozione del PUC di Montesano s/M (SA), si è proceduto alla pubblicazione dello strumento urbanistico sul BURC della Regione Campania;
- la pubblicazione ha avuto, come previsto dalla L.R. n. 16/2004 e dal relativo Regolamento n. 5/2011, una durata di 60 giorni consecutivi;
- tale periodo è quello nel quale è consentito presentare, da parte di istituzioni, enti, portatori d'interesse e organizzazioni sindacali, osservazioni al PUC adottato;
- una prassi consolidata ha esteso tale possibilità altresì ai privati cittadini, atteso che la Corte Costituzionale, in armonia con le indicazioni della giurisprudenza amministrativa, ha incidentalmente statuito con decisione n. 25/78 che i soggetti privati non partecipano al procedimento formativo del PUC con l'*habitus* giuridico di vere e proprie parti ma svolgono attività collaborativa, in vista di una completa valutazione degli interessi pubblici;
- la Giunta Comunale, entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i Comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all'articolo 7 del predetto Regolamento;
- in particolare, ai sensi del medesimo art. 7, comma 3 del succitato Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5/2011, è previsto che le osservazioni debbano contenere proposte di modifiche e integrazioni al PUC adottato;
- al protocollo del Comune sono pervenute n.264 osservazioni (**ALL.1**);
- con nota prot. 4377 del 23.04.2021 perveniva nota di orientamento sulle osservazioni da parte dell'estensore del PUC Arch. Pio Castiello a cui seguiva parere di competenza del RUP Ing. Giuseppe Strefezza;
- dalle predette relazioni istruttorie si evidenziava la possibilità, in via orientativa, di suddividere le osservazioni pervenute in carattere "puntuale" e/o "generale";
- alcune osservazioni vertevano solo sulle modifiche delle Norme tecniche di attuazione del PUC adottato;
- partecipa, come supporto tecnico istruttore, alla presente seduta l'ing. Giuseppe Strefezza, Responsabile unico del procedimento de quo;

VISTO l'allegato parere legale predisposto dal segretario comunale, di cui la Giunta prende atto con il presente provvedimento, dal quale risulta "che la Giurisprudenza di Palazzo Spada ha da qualche tempo chiarito che le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative. Pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale (**TAR Campania, Napoli, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 2043; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze nn. 364/2016 e 874/2017**).

D'altra parte, su un piano più generale, le scelte effettuate dall'amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione assegnata alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano medesimo, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al Puc, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (**Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze 11 ottobre 2017, n. 4707; 3 novembre 2008, n. 5478; 25 maggio 2016, n. 2221; 8 giugno 2011, n. 3497 e 26 marzo 2014, n. 1459**).

(...)

Difatti, per costante quanto consolidata giurisprudenza "la mancata impugnazione della delibera di rigetto delle osservazioni al piano regolatore *in itinere* è irrilevante ai fini della corretta instaurazione del

ricorso proposto avverso la delibera di adozione del Puc, sia per la loro natura di forme di collaborazione alla formazione del piano regolatore sia per il loro assorbimento per effetto dell'intervenuta impugnazione del piano stesso" (*ex aliis* T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, sentenza 04 novembre 2004, n. 5594).

Analogamente, una costante quanto consolidata giurisprudenza ha asseverato che "ai fini della corretta instaurazione del ricorso proposto avverso la deliberazione del Consiglio comunale di adozione del Puc, non è necessario che il ricorrente impugni altresì l'atto di rigetto delle osservazioni da lui stesso eventualmente presentate nei confronti del piano regolatore *in itinere*, dovendosi queste ultime ritenere assorbite nei motivi di impugnazione" (Cons. Giust. Amm. Sic. Sent., 19 dicembre 2008, n. 1142). Ciò in quanto "le osservazioni del privato in un procedimento di formazione di un Puc, ovvero di variante allo stesso, hanno valore di mero apporto collaborativo e non costituiscono in alcun modo un onere per l'interessato, cosicché la mancata partecipazione al predetto procedimento non rappresenta acquiescenza e non determina alcuna preclusione quanto alla futura impugnazione dello strumento urbanistico stesso e/o dei suoi atti applicativi" (*ex aliis* Consiglio di Stato, Sez. IV, 01 marzo 2010, n. 1176).

In ordine alla replica della P.A. verso tale figura, al pari della predetta granitica giurisprudenza, in dottrina si sostiene altresì che per l'ente vige solo l'obbligo di prenderle in esame e, successivamente, di indicare in forma sintetica e cumulativa le ragioni del loro eventuale non accoglimento (P. URBANI – S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Diritto urbanistico – Organizzazioni e rapporti*, Torino, 2020, pag. 121 e ss.);

PRESO ATTO che in questo specifico scenario normativo e giurisprudenziale, il citato Regolamento n. 5/2011 "di attuazione per il governo del territorio", emanato ai sensi dell'art. 43 *bis* della predetta L.R. n. 16/2004, come introdotto dalla L.R. n. 1/2011, promuove la concertazione e la partecipazione, quali strumenti necessari per la formazione dei piani e introduce, tra l'altro, lo strumento del piano preliminare, che, insieme al rapporto ambientale preliminare, costituisce la base di partenza per la consultazione con i portatori di interessi e le amministrazioni competenti;

RICHIAMATO l'art. 3, c. 3, del Regolamento *de quo* che, infatti, dispone come la "Giunta dell'amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all'articolo 7 del presente regolamento";

DATO ATTO CHE:

- **in definitiva**, la presentazione di osservazioni dei privati, secondo la condivisibile giurisprudenza, costituisce una forma di apporto critico o collaborativo nel procedimento di formazione del PUC che non muta l'ambito e l'estensione dell'obbligo di motivazione, né comporta l'esigenza di un'analitica confutazione con riferimento alle singole situazioni evidenziate dai privati, anche di sacrificio, essendo al contrario sufficiente che le rispettive osservazioni siano state esaminate e ritenute, sia pure succintamente e collettivamente, in contrasto con le linee guida del piano e con gli interessi pubblici che richiedano il sacrificio di tali contrapposti interessi privati coinvolti (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze 12 febbraio 2013, n. 845 e 24 maggio 2013, n. 2836; Sez. VI, sentenza 20 giugno 2012, n. 3571);
- **per consolidato orientamento giurisprudenziale**, dal quale non v'è motivo di discostarsi, le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione e approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale che, nel merito, appaiono insindacabili e che sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, per abnormità e irrazionalità delle medesime, non ravvisabili nella fattispecie (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015 e 27 luglio 2010, n. 4920; Sez. VI 13 febbraio 2013, n. 893);
- **la pandemia da Covid-19** ha ridotto sensibilmente la promozione di incontri pubblici e *de visu*;

ATTESO, pertanto, che nella presente sede deliberativa, la Giunta medesima può *sine ulla dubitatione*, a fronte di una mole abnorme di osservazioni, dopo averle analiticamente annoverate, sospendere l'*iter* per consentirne un esame che «deve essere assistito da una congrua motivazione rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente (e ciò deve essere dimostrato) il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti così che, nell'interesse reale della popolazione, sia assicurata l'adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che

legittime, anche opportune e razionali», in ossequio a un orientamento più favorevole ai soggetti partecipanti al procedimento (**sentenze 7 giugno 2004, n. 3559 del Consiglio di Stato, IV sezione; e 30 giugno 2011, n. 451 della C.g.a., Sez. Giur.**);

DATO ATTO al segretario comunale di aver curato la stesura dell'allegato parere legale, del quale si ritiene di prenderne atto, condividendone appieno i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

CONSIDERATA la proposta pervenuta, in sede di osservazione, da parte del gruppo consiliare Risveglio Civico prot. 3449 del 26.03.2021;

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) Di prendere, anzitutto, atto dell'allegato parere legale predisposto dal segretario comunale, del quale si condividono appieno i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa (**ALL. 2**);

3) Di annoverare analiticamente il cospicuo numero delle allegate osservazioni al PUC, così come pervenute e, per l'effetto, e **sospendere** l'*iter* della presente seduta e dei relativi termini per consentire un esame maggiormente approfondito di quelle: 1. A carattere generale 2. Puntuali ma con decontestualizzazione rilevante rispetto alla realtà circostante; 3. relative all'area individuata parco fluviale.

Come emerge anche dalla nota dell'estensore, la valutazione delle osservazioni di cui al punto 1,2,3 suddetto:

- a) deve essere assistito da una congrua motivazione rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle medesime osservazioni stante alcune proposte di modifica sostanziale e strutturale del PUC adottato;
- b) tenga ben presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti;
- c) sia assicurata, nell'interesse reale della popolazione, l'adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali, in ossequio a un orientamento più favorevole ai soggetti partecipanti al procedimento, di cui alle **sentenze 7 giugno 2004, n. 3559 del Consiglio di Stato, IV sezione; e 30 giugno 2011, n. 451 della C.g.a., Sez. Giur.**;
- d) si valuti approfonditamente e congiuntamente l'individuazione dell'area a parco fluviale;
- e) di proporre, per il tramite degli uffici competenti, soluzioni alternative ai proponenti osservazioni che appaiono decontestualizzate in maniera importante e radicalmente opposte al piano adottato al fine di evitarne il respingimento;
- f) di esprimere fin d'ora assenso e condivisione per quegli aspetti delle osservazioni a carattere generale già accolte in altre osservazioni e/o in linea con il disegno di piano adottato;

4) Di formulare, fin d'ora, parere positivo all'accoglimento delle osservazioni, orientativamente, di carattere puntuale e quelle relative alle modifiche condivise delle Norme Tecniche di Attuazione (**ALL.3**).

5) Di condividere, nell'ottica della massima trasparenza e partecipazione, la proposta del gruppo consiliare Risveglio Civico di istituzione di una commissione di lavoro in vista dell'approvazione finale del PUC;

6) Di comunicare l'esito della valutazione delle osservazioni in uno alla presente Delibera a tutti gli istanti;

7) Di aggiornare, digitalmente, gli elaborati grafici a seguito della presente Delibera;

8) Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

VALUTATA l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

1) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Montesano sulla Marcellana, li 23/04/2021

Il Responsabile dell'Area
Ing. Giuseppe Strefezza

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
Dr. Rinaldi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerardo Sola

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

- (X) è stata affissa oggi all'Albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- () è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Montesano sulla Marcellana li 28/07/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Sola

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
Vista la Legge Costituzionale 18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2021

- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- () perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Montesano sulla Marcellana li 28/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerardo Sola